



Questura di Brescia
Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale
1^a Sezione

N. 638/2011-Mass F.I-P.A.S./C.F.

Brescia, 19 aprile 2011

OGGETTO: esportazione e transito delle armi, e/o parti di esse, e/o del relativo munizionamento, nonché degli esplosivi di cui all'art. 1 - comma 11° - della legge 9.7.1990, n. 185. Esportazione di armi verso Paesi assoggettati all'applicazione della Posizione Comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008.

AL CONSORZIO ARMAIOLI BRESCIANI
c.a. Dr. Pierangelo PEDERSOLI

ASSOARMIERI
c.a. Sig. Edgardo FEGRO

A.N.P.A.M.
c.a. Dr. Carlo PERONI

Si trasmette l'allegato documento che compendia i contenuti della circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del decorso 11 aprile relativa alle regole e alle procedure da osservare per ottenere il rilascio delle licenze per le esportazioni di cui all'oggetto.

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento in ordine all'interpretazione e all'applicazione della citata circolare ministeriale; si prega, altresì, di segnalare a questo Ufficio ogni problematica attinente ai rapporti con le ambasciate e le rappresentanze diplomatico-consolari all'estero.

Il Dirigente la Divisione P.A.S.I.
Primo Dirigente Luigi Rinella

19/04/11

Pag: 1

ic. da:



QUESTURA di BRESCIA
Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione

Esportazione e transito delle armi, e/o parti di esse, e/o del relativo munizionamento nonché degli esplosivi, di cui all'art. 1 - comma 11° - della legge 9.7.1990, n. 185. Esportazione di armi verso Paesi assoggettati all'applicazione della Posizione Comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008.

A) LICENZA DI IMPORTAZIONE AUTENTICATA

Tutte le istanze di esportazione definitiva di armi e munizioni, sia per i materiali esclusi dalla richiesta di nulla osta ministeriale, sia per quelli sottoposti alla procedura istruttoria del nulla osta ministeriale, dovranno essere corredate di licenza di importazione, rilasciata dalle competenti Autorità del Paese di destinazione, debitamente autenticata, tradotta ed asseverata dalla relativa Rappresentanza diplomatica italiana nel paese di destinazione.

1° ECCEZIONE:

per le richieste di esportazione definitiva di armi ad anima liscia, parti di esse e relative munizioni di competenza delle Questure, escluse dalla richiesta di nulla osta ministeriale, la procedura di autenticazione della documentazione fornita a corredo dell'istanza potrà essere soddisfatta mediante il ricorso alla procedura più semplificata di cui all' "Apostilla AJA" - prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 (procedimento semplificato di legalizzazione degli atti stranieri, iter che viene adempiuto dall'Autorità straniera a ciò preposta in ognuno degli Stati aderente alla Convenzione e individuata dalla legge di ratifica del Trattato stesso).

B) CERTIFICATO D'USO FINALE

Le istanze di esportazione definitiva di materiali destinati ad enti governativi stranieri dovranno essere corredate dal **Certificato di Uso Finale** contenente **tassativamente** i seguenti dati:

- generalità dell'esportatore;
- generalità di eventuali intermediari;
- generalità dell'utente finale (nome indirizzo e ragione sociale);
- paese di destinazione finale;
- descrizione dei prodotti da esportare (tipo, caratteristiche) o riferimento al contratto concluso con le Autorità del paese di destinazione finale;
- quantità e valore dei prodotti esportati;
- firma, nome e posizione dell'utente finale.

Il Certificato di Uso Finale dovrà essere rilasciato su carta intestata dalle Autorità governative del paese destinatario e attestare che il materiale verrà importato per essere usato nel Paese importatore e che non sarà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle Autorità italiane.

Lo stesso documento, inoltre, dovrà essere autenticato dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese dove è stato rilasciato e tale autenticazione dovrà attestare sia l'autenticità della firma dell'Autorità che ha emesso il documento, sia la circostanza che l'Autorità firmataria è quella legittimata al suo rilascio nel Paese di accreditamento.

C) NULLA OSTA MINISTERIALE

Per i Paesi nei confronti dei quali sussistono dinieghi alle esportazioni **definitive di armi e munizioni**, (per effetto dell'applicazione della Posizione Comune 2008/944/PESC dell'8 dicembre 2008 del Consiglio dell'Unione Europea) può essere autorizzata, **senza necessità di preventivo nulla-osta ministeriale**, previa presentazione, nelle forme sopra descritte, della documentazione straniera fornita a corredo delle istanze, l'esportazione dei sottoelencati materiali:

1. moschetti e carabine fabbricati prima del 1938;
2. riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
2. revolver, pistole fabbricati prima del 1890 e relative riproduzioni;
3. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia, come definite dall'art. 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, o per fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare, secondo quanto si dirà più sotto, e non devono essere automatiche o con caricamento a pompa;
4. armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione sottoposta ad autorizzazione;
5. armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche;
6. pistole da segnalazione acustica o per l'allontanamento dei volatili e relative cartucce;
7. munizioni per armi ad anima liscia (fino al cal. 12), a palla unica o a pallini, utilizzabili per l'attività venatoria o sportiva, a condizione che, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge 110/75, non siano costituite con pallottole traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, a nucleo perforante, né siano tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, ovvero siano altrimenti progettate per prevalenti fini militari o di polizia e di tutela dell'ordine pubblico;
8. munizioni a salve con chiusura a stella prive di proiettile;
9. munizioni appositamente progettate per fini di segnalazione, allontanamento volatili, accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi;
10. materiali esplosivi per uso civile di IV e V categoria.

Sono, invece, **assoggettate a preventivo nulla osta ministeriale**, per i sopra citati Paesi,

- a) le istanze di esportazione di armi comuni da sparo, sia lunghe che corte, parti di esse e relative munizioni;
- b) le istanze di esportazione di armi tipo guerra, parti di esse e relative munizioni;
- c) le istanze di esportazione di armi lunghe ad anima liscia semiautomatiche a pompa o che abbiano congiuntamente i seguenti parametri misurati conformemente agli standard della Commissione Internazionale Permanente, hanno superato un collaudo di prova a pressioni superiori a 1.300 bar; funzionano normalmente ed in sicurezza a pressioni superiori a 1.000 bar; sono in grado di accettare munizioni di lunghezza nominale superiore a 76.2 mm.

Alle regole sopraindicate, occorre fare eccezione nei confronti di alcuni Paesi per i quali, in relazione al particolare stato di tensione attualmente esistente in quell'area, devono essere sottoposte a preventivo nulla osta ministeriale tutte le richieste di esportazione di armi-comuni da sparo, sia lunghe che corte (anche da caccia o per uso sportivo ad anima liscia), parti di esse e relative munizioni; le istanze di esportazione di armi tipo guerra parti di esse e relative munizioni, esplosivi per uso civile della I, II e III categoria.

Per i Paesi nei confronti dei quali sono in atto divieti di esportazione e transito di materiali d'armamento di cui all'oggetto in conseguenza di **embargo totale o parziale** delle forniture belliche, dovranno essere sottoposte

a preventivi nulla-osta ministeriale tutte le richieste di esportazione definitiva di armi tipo guerra, parti di esse e relative munizioni e/o armi comuni da sparo (anche da caccia o per uso sportivo ad anima liscia), parti di esse, relative munizioni ed esplosivi per uso civile, nonché il transito di tutti i materiali suddetti, ricadenti nella sfera autorizzatoria delle Prefetture - U.T.G. e Questure.

Per i paesi appartenenti alla Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale — ECOWAS — CEDEAO, **tutte le richieste di esportazione definitiva** di armi tipo guerra, parti di esse e relative munizioni, di armi comuni (anche da caccia o per uso sportivo ad anima liscia), parti di esse e relative munizioni **devono essere sottoposte a preventivo nulla osta ministeriale.**

In particolare, l'istanza deve essere trasmessa corredata dell'autorizzazione ad importare rilasciata dallo Stato di destinazione del materiale, nonché della certificazione attestante l'esonero dall'applicazione della Moratoria, da rilasciarsi a cura della Segreteria Esecutiva del ECOWAS - CEDEAO sita in Abuja Nigeria).

La documentazione dovrà essere autenticata e tradotta mediante la procedura prevista dalla normativa vigente (art. 33 del D.P.R. 445/2000), ad eccezione delle esportazioni definitive di armi ad anima liscia da caccia e/o uso sportivo e relative munizioni, per le quali potrà essere utilizzata anche la procedura più semplificata di autenticazione mediante il ricorso all' "Apostilla Aja" prima citata.

Le disposizioni soprariportate non si applicano alle esportazioni temporanee di armi e munizioni per l'esercizio dell'attività venatoria e/o sportiva.